



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Sant'Alfonso M. de' Liguori"



VIA TRENTO, 21
<http://www.icsantalfonso.gov.it/>
e-mail: saic8a5005@istruzione.it

84016 PAGANI (SA)
C.F. 94029530659

TEL/ FAX 081 5152108 - 919421
Cod. Mecc. SAIC8A5005
posta certificata: saic8a5005@pec.istruzione.it

Circolare n. 13

**Ai genitori/tutori legali
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Alla Bacheca Registro
ElettronicoAll'albo online
Al Sito web
Alla Commissione straordinaria
del Comune di Pagani
Ai Servizi Sociali
del comune dell'I.C.**

Oggetto: Informativa sulle assenze degli alunni – Decreto Caivano (Legge n. 159/2023, di conversione del D.L. n. 123/2023) e obbligo scolastico

Si informano le SS.LL. che la Legge n. 159/2023, di conversione del D.L. n. 123/2023 ("Decreto Caivano" – *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*), ha modificato l'articolo 114 del Testo Unico della Scuola (D. Lgs. 297/1994), introducendo nuove disposizioni in merito all'adempimento dell'obbligo di istruzione e ai poteri di vigilanza dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici. Particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione di docenti e famiglie.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

*"....Il dirigente scolastico **verifica la frequenza degli alunni** soggetti all'obbligo di istruzione, **individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.** Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla **comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo** di istruzione, il **dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco** affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.*

- È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a

due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (**assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi**).

- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale **"Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo"**.
- I docenti e l'ufficio alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. Costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
- Gli OO.CC. hanno stabilito le seguenti deroghe, riconosciute come valide motivazioni di assenza:
 - gravi motivi di salute documentati e certificati, terapie programmate e continuative
 - gravi situazioni familiari o lutti di parenti stretti
 - partecipazione ad attività sportive ed agonistiche
 - rientro nei paesi di origine per gli alunni stranieri
- Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal Sindaco, che non dimostri di assicurare in altro modo l'istruzione del minore o non presenti adeguata giustificazione per le assenze, è punito con la reclusione fino a due anni in caso di mancata iscrizione. Nei casi di elusione dell'obbligo scolastico, la pena prevista è la reclusione fino a un anno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marilena SALSANO

